RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 47

Operazioni di voto

Le operazioni di voto si svolgono all'interno del seggio elettorale nei locali presso cui e' costituito il consiglio e negli altri luoghi indicati dal consiglio. Nel seggio elettorale devono essere allestite le cabine elettorali o, comunque, strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto. All'interno del seggio elettorale deve essere esposto e depositato, in piu' copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli elettori, l'elenco in ordine alfabetico degli avvocati che abbiano presentato la propria candidatura. Non sono ammessi all'interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura o materiale di propaganda elettorale. La permanenza nel seggio elettorale e' consentita ai soli componenti del seggio elettorale che devono sovraintendere alle operazioni di voto mentre l'accesso al seggio elettorale e' consentito agli elettori per il tempo strettamente necessario all'espressione di voto. Le operazioni di voto si aprono con la costituzione del seggio elettorale formato ai sensi dell'articolo 45, nell'ora, giorno e luogo indicati nell'avviso di convocazione. Le operazioni di voto durano non meno di quattro ore consecutive e non piu' di otto ore nelle giornate fissate e si concludono tassativamente all'ultima ora fissata dell'ultimo giorno stabilito. Immediatamente dopo si procede allo scrutinio delle schede. Il presidente del seggio, nell'ora indicata nell'avviso di convocazione:

a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali e di voto, predispone un'urna debitamente sigillata, nonche' una o piu' cabine elettorali;

b) dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale e da' inizio alle operazioni di voto;

c) nomina tra i presenti, non componenti il consiglio dell'ordine e non candidati, scrutatori in numero non inferiore a tre e comunque nel rispetto dell'articolo 45, comma 1;

d) verifica e decide in merito ad eventuali contestazioni. Per la validita' delle operazioni elettorali e' necessaria la presenza di almeno tre componenti del seggio. Il segretario del seggio redige, sotto la direzione del presidente, il verbale delle operazioni elettorali, annotandovi le operazioni di apertura del voto, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti. Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i votanti. Al termine della prima giornata elettorale il presidente del seggio provvede alla chiusura delle urne e alla conservazione delle

schede non votate. Le urne sono sigillate e sul sigillo sono apposte le firme del presidente, del segretario e degli altri componenti del seggio elettorale. Le schede non votate, le urne e il restante materiale sono conservate a cura del presidente del seggio. Alla riapertura del seggio elettorale il presidente, alla presenza di almeno tre componenti del seggio, verifica l'integrita' del materiale elettorale. Di tali operazioni e' data menzione nel verbale. Quando accerta il danneggiamento del materiale elettorale, il presidente denuncia l'accaduto all'autorita' giudiziaria ed al Consiglio nazionale forense. Scaduto l'orario dell'ultima giornata elettorale, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Le operazioni di voto e di scrutinio possono essere effettuate anche con modalita' elettroniche, secondo quanto previsto con regolamento del Consiglio nazionale forense, nel rispetto dei principi in materia elettorale previsti dal presente decreto. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al primo periodo, le modalita' elettroniche delle operazioni di voto e di scrutinio possono essere individuate dai consigli dell'ordine, secondo le indicazioni fornite dal Consiglio nazionale forense al fine di garantire l'uniformita' sul territorio nazionale delle operazioni di voto.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	III — Organi e funzioni degli ordini forensi
Capo	II — Ordine circondariale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-47-operazioni-di-voto

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it